



PREVITALIA

REGOLAMENTO

**TESTO AGGIORNATO CON LE MODIFICHE APPROVATE
DALLE ASSEMBLEE DEL 10/07/1996, 16/06/1998, 08/07/1999,
05/07/2006, 03/12/2010, 02/07/2014 E 03/12/2015**

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento, redatto e approvato ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, disciplina il funzionamento dell'attività dell'associazione "Cassa di Assistenza PREVITALIA" (*di seguito anche: "Cassa" o "PREVITALIA"*).

Art. 2 – Definizioni

Sono di seguito definiti per brevità:

Adesione: l'associazione alla Cassa da parte dei soggetti di cui all'art. 5 dello Statuto.

Associati: i soggetti di cui all'art. 5 dello Statuto la cui domanda di adesione alla Cassa sia stata accettata.

Contributi: i contributi assistenziali di cui all'art. 7 dello Statuto, destinati per il loro intero ammontare al finanziamento delle prestazioni assistenziali erogate dalla Cassa.

Domicilio: la sede legale di ciascun Ente aderente e la residenza anagrafica dei dipendenti della Cassa.

Enti aderenti: gli associati, esclusi i dipendenti della Cassa.

Iscritti: i beneficiari delle prestazioni assistenziali erogate dalla Cassa, come definiti ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.

Quote associative: le quote associative annuali di cui all'art. 6 dello Statuto, determinate dal Consiglio di Amministrazione in funzione delle prevedibili esigenze economiche della Cassa e destinate alla copertura delle spese di gestione della stessa.

Quote di ingresso: le quote di ingresso che possono essere istituite e/o variate e/o sospese e/o sopprese dal Consiglio di Amministrazione della Cassa così come previsto dall'art. 6 dello Statuto.

Art. 3 – Adesione alla Cassa

3.1 Ai fini dell'adesione, deve essere inoltrata alla Cassa una specifica domanda (*di seguito anche: "Domanda di Adesione"*). La Domanda di Adesione presuppone e comporta la conoscenza e l'accettazione integrale da parte degli interessati delle norme dello Statuto e del presente Regolamento.

3.2 Nella Domanda di Adesione devono essere indicati in via obbligatoria:

- a) il domicilio e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ente aderente o la residenza anagrafica dei dipendenti della Cassa;
- b) i dati anagrafici del Legale Rappresentante dell'Ente aderente o della persona delegata in sua vece;
- c) l'elenco delle prestazioni assistenziali richieste (*di seguito anche: "Prestazioni"*);
- d) il riferimento allo specifico contratto nazionale, settoriale o territoriale le cui previsioni assistenziali l'Ente aderente intende attuare con l'adesione alla Cassa o, in alternativa, il riferimento allo specifico accordo o regolamento aziendale o delibera associativa relativa alle Prestazioni da attuare tramite la Cassa;
- e) l'elenco dei beneficiari delle Prestazioni, eventualmente suddivisi in gruppi distinti secondo parametri obiettivi o categorie omogenee;

f) la modalità di ripartizione dei contributi assistenziali fra Ente aderente e dipendente o collaboratore.

3.3 Ogni variazione dei dati indicati nella Domanda di Adesione deve essere tempestivamente comunicata alla Cassa.

3.4 La Cassa accoglie o rifiuta le domande di adesione.

3.5 L'accettazione della Domanda di Adesione è comunicata dalla Cassa con apposita lettera di benvenuto, nella quale sono indicati:

- a) la data di decorrenza dell'adesione alla Cassa;
- b) l'importo delle quote associative dovute in sede di adesione, l'importo delle eventuali quote di ingresso e il termine e le modalità operative per il loro versamento;
- c) la data di decorrenza e il periodo di durata delle Prestazioni, nonché i termini e le modalità operative per l'ottenimento delle Prestazioni;
- d) l'importo dei contributi dovuti per le Prestazioni concordate e il termine e le modalità operative per il loro versamento.

3.6 In caso di mancata accettazione della Domanda di Adesione la Cassa deve darne comunicazione al richiedente.

Art. 4 – Durata

L'adesione alla Cassa è a tempo indeterminato, salvo recesso o esclusione ai sensi dell'art. 5 dello Statuto. Ai fini della determinazione delle quote associative annuali e del computo dei termini di esercizio del recesso, l'adesione alla Cassa è suddivisa in annualità coincidenti con l'anno solare.

Art. 5 – Recesso ed esclusione

5.1 Gli Associati possono recedere dalla Cassa inviando apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A.R. alla sede legale della Cassa entro e non oltre il 31 Agosto dell'annualità in corso.

5.2 Il recesso comunicato alla Cassa entro il termine del 31 Agosto ha effetto dal 1° Gennaio dell'annualità successiva a quella in corso alla data della comunicazione; qualora a tale data siano ancora attive le Prestazioni erogate dalla Cassa, il recesso avrà invece reale effetto dalla data di scadenza delle Prestazioni.

5.3 L'Assemblea può deliberare l'esclusione degli Associati per gravi motivi, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto. L'esclusione è comunicata dalla Cassa all'interessato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A.R. entro cinque giorni dalla data della relativa delibera assembleare.

5.4 L'esclusione ha effetto dalla data della relativa delibera assembleare; qualora a tale data siano ancora attive le Prestazioni erogate dalla Cassa, l'esclusione avrà invece reale effetto dalla data di scadenza delle Prestazioni.

5.5 In caso di recesso o di esclusione, i dipendenti e i collaboratori degli Enti aderenti, i rispettivi familiari anche superstiti, i dipendenti che aderiscono ad accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro, l'eventuale

personale in quiescenza già dipendente degli Enti aderenti e i dipendenti della Cassa perdono la qualità di Iscritti.

Art. 6 – Quote associative

6.1 Il Consiglio di Amministrazione determina e comunica annualmente: (i) l'importo delle quote associative annuali dovute dagli Enti aderenti a integrale copertura delle spese di gestione della Cassa e (ii) il termine e le modalità operative per il loro versamento. In sede di prima adesione le quote associative sono richieste con l'accettazione della domanda di adesione.

6.2 I dipendenti della Cassa sono esentati dal versamento delle quote associative alla Cassa.

6.3 Le quote associative sono calcolate per anno solare, in base ai criteri deliberati dal Consiglio di Amministrazione, e in proporzione al periodo di adesione alla Cassa.

6.4 Il versamento delle quote associative non dà diritto all'ottenimento delle prestazioni assistenziali della Cassa.

6.5 La cessazione dell'associazione alla Cassa, per recesso o esclusione, non dà diritto al rimborso delle quote associative versate.

6.6 Nel caso in cui il recesso sia comunicato alla Cassa oltre il termine del 31 Agosto, l'Ente aderente sarà tenuto al versamento della quota associativa per l'annualità successiva a quella in corso alla data della comunicazione e per l'ulteriore eventuale periodo di durata delle Prestazioni.

Art. 7 – Quote di ingresso

7.1 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di quote di ingresso alla Cassa, così come previsto dall'art. 6 dello Statuto, nonché, ove previste, deliberare la loro variazione, sospensione o eliminazione.

7.2 I dipendenti della Cassa sono esentati dal versamento delle quote di ingresso alla Cassa eventualmente istituite.

7.3 Le quote di ingresso, ove istituite, sono richieste con l'accettazione della domanda di adesione.

7.4 Il versamento delle quote di ingresso non dà diritto all'ottenimento delle prestazioni assistenziali della Cassa.

7.5 La cessazione dell'associazione alla Cassa, per recesso o esclusione, non dà diritto al rimborso delle quote di ingresso versate.

Art. 8 – Contributi

8.1 La Cassa determina e comunica agli Associati: (i) l'importo dei contributi dovuti per le Prestazioni concordate e (ii) il termine e le modalità operative per il loro versamento. Gli eventuali contributi a carico degli Iscritti sono versati dagli Enti aderenti unitamente ai propri.

8.2 In sede di prima adesione i contributi sono richiesti con l'accettazione della Domanda di Adesione.

8.3 In caso di ritardato versamento dei contributi entro il termine comunicato dalla Cassa le Prestazioni verranno sospese e potranno essere ripristinate solo a seguito del versamento dei contributi dovuti.

8.4 In caso di mancato versamento dei contributi le Prestazioni verranno sospese in via definitiva.

8.5 La cessazione dell'associazione alla Cassa, per recesso o esclusione, non dà diritto al rimborso dei contributi versati.

Art. 9 – Prestazioni

9.1 La Cassa, così come previsto dall'art. 4 dello Statuto, eroga prestazioni di assistenza e di prevenzione sanitaria, ivi incluse prestazioni assistenziali nei casi di infortunio, premorienza, invalidità e perdita dell'autosufficienza, anche integrative a quelle fornite dalle assicurazioni obbligatorie, erogate a favore degli Iscritti, secondo le previsioni di contratti, di accordi o regolamenti aziendali, delibere degli associati o in ottemperanza a disposizioni di legge, senza assumere in proprio alcun genere di rischio.

9.2 Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto la Cassa può inoltre fornire altre prestazioni di natura assistenziale e per la tutela della salute, direttamente o tramite convenzioni con società specializzate, senza comunque assumere in proprio alcun genere di rischio.

9.3 L'erogazione delle Prestazioni è effettuata dalla Cassa in qualsiasi forma, anche mediante la stipula di convenzioni, polizze e/o convenzioni di servizio con Enti, Società o Istituti Assicurativi ovvero con altre Associazioni, Casse o Fondi, atte a realizzare al meglio le finalità assistenziali e di prevenzione sanitaria a favore degli Iscritti.

9.4 Le condizioni contrattuali delle convenzioni, delle polizze e delle convenzioni di servizio stipulate dalla Cassa (*di seguito anche singolarmente o cumulativamente: "Convenzioni"*) regolano i termini delle Prestazioni erogate dalla Cassa e sono alimentate dai contributi versati dagli Associati.

9.5 La scelta delle Prestazioni ed il loro rispettivo livello è stabilito sulla base dei dati comunicati dagli Associati alla Cassa in sede di adesione, con le modalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

9.6 La Cassa comunica (i) la data di decorrenza e il periodo di durata delle Prestazioni e (ii) i termini e le modalità operative per l'ottenimento delle Prestazioni.

9.7 In sede di prima adesione la data di decorrenza, il periodo di durata e i termini e le modalità operative per l'ottenimento delle Prestazioni sono comunicati con l'accettazione della Domanda di Adesione.

9.8 Ogni eventuale richiesta di disdetta o modifica delle Prestazioni in corso deve essere comunicata dagli Associati alla Cassa a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A.R. entro e non oltre i quindici giorni precedenti il termine di disdetta previsto nelle relative Convenzioni.

9.9 L'erogazione delle Prestazioni è subordinata all'adesione alla Cassa per l'intero periodo di durata delle Prestazioni stesse. La cessazione dell'associazione alla Cassa, per recesso o esclusione ai sensi di quanto previsto all'art. 5 del presente Regolamento, comporta la cessazione delle Prestazioni, con effetto dalle relative scadenze.

Art. 10 – Mandato operativo

Ai fini della determinazione delle Prestazioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento e in conformità alle previsioni di cui all'art. 4 dello Statuto, la Cassa si avvale della consulenza ed assistenza di uno o più intermediari di assicurazione iscritti alla Sezione B del Registro Unico degli Intermediari – RUI individuati dal Consiglio di Amministrazione, ai quali è attribuito uno specifico mandato operativo.

Art. 11 – Privacy

La Cassa si adegua scrupolosamente alle disposizioni previste dal D.Lgs. 30/06/2003 N. 196 e successive modifiche o integrazioni, garantendo la massima riservatezza sia nei confronti degli Associati che degli Iscritti.